

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 222

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 6 settembre 2023*

-----

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA ECOLOGICA REGIONALE

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, in armonia con i principi della dichiarazione di Stoccolma adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Ambiente Umano del 1972, promuove iniziative volte alla sensibilizzazione della comunità regionale, con particolare riguardo alle giovani generazioni, sulla tutela ambientale, i cambiamenti climatici e l'uso sostenibile delle risorse naturali.

**Art. 2**  
*(Istituzione della Giornata ecologica regionale)*

1. Al fine di concorrere al perseguimento delle finalità di cui a questa legge, è istituita la Giornata ecologica regionale, da celebrare annualmente in una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno; la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce entro il mese di gennaio di ogni anno la data ed il tema della Giornata ecologica regionale.

**Art. 3**  
*(Iniziativa attuative)*

1. In occasione della Giornata ecologica regionale, la Giunta regionale promuove iniziative volte a favorire la sensibilizzazione e la crescita della consapevolezza sui temi dell'ambiente, del clima e sue variazioni e dell'uso sostenibile delle risorse naturali anche a partire dalla promozione della conoscenza delle specificità del patrimonio naturalistico-ambientale marchigiano.

2. Le iniziative della Giornata ecologica regionale possono essere realizzate dalla Giunta regionale direttamente o mediante progetti a regia regionale, ovvero da:

- a) enti locali ed enti gestori dei servizi ambientali;
- b) associazioni o società sportive dilettantistiche ed associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c) istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riferimento al coinvolgimento degli istituti della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo grado, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale delle Marche, mediante la previsione di progetti educativi, comprensivi di incontri e concorsi sul tema della Giornata ecologica regionale.

3. La Giunta regionale cura l'attività di informazione in ordine ai temi della Giornata sulla stampa locale e, ricorrendone le condizioni, sulla stampa

nazionale, nonché sui principali strumenti dei social media.

#### **Art. 4**

*(Concorso regionale alle iniziative attuative della Giornata ecologica regionale)*

1. La Giunta regionale concorre alle iniziative attuative mediante il riconoscimento del patrocinio con utilizzo del logo regionale, ovvero anche con la concessione di un contributo economico.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, si provvede alla determinazione delle iniziative ammesse a patrocinio e compartecipazione, definendo la tipologia di spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di rendicontazione.

3. Tra le iniziative ammesse rientrano quelle dirette a ripulire boschi, sponde dei laghi, dei fiumi e di altri corsi d'acqua, parchi e riserve di interesse locale, nonché aree verdi di proprietà o in disponibilità pubblica o soggette a fruizione pubblica, e le iniziative dirette alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto il tema della Giornata ecologica regionale.

4. Sono comunque esclusi dal contributo regionale prestazioni, servizi e forniture di materiali rientranti nei compiti istituzionali degli enti gestori dei servizi ambientali.

5. I materiali prodotti in occasione delle iniziative della Giornata ecologica regionale sono utilizzati dalla Giunta regionale per la pubblicazione di un calendario annuale inerente i temi di cui a questa legge e la produzione di filmati da pubblicare sul sito web della Giunta regionale e degli enti regionali e da distribuire presso gli istituti scolastici delle Marche.

#### **Art. 5**

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 20.000,00 da iscriverne a carico della Missione 12, Programma 02 del bilancio di previsione 2023/2025.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti inseriti nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 2 del bilancio di previsione 2023/2025.

**4.** All'attuazione degli interventi di cui a questa legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021/2027.